

OSSERVATORIO SUL DIRITTO ELETTORALE
28 GENNAIO 2026

La tutela del simbolo dei partiti politici «eredi» della Democrazia cristiana in una recente sentenza

di Felice Blando

Ricercatore confermato di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi di Palermo

e Gabriele Blando

Dottorando di ricerca in Scienze economiche aziendali e giuridiche
Università degli Studi di Enna “Kore”

La tutela del simbolo dei partiti politici «eredi» della Democrazia cristiana in una recente sentenza^{*}

di Felice Blando

Ricercatore confermato di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi di Palermo

e Gabriele Blando

Dottorando di ricerca in Scienze economiche aziendali e giuridiche
Università degli Studi di Enna “Kore”

Abstract [It]: Lo scritto propone un breve commento alla sentenza n. 2874 del 2025 del Tribunale di Roma, che si è pronunciato sulle domande avanzate da C. Leonetti e N. Luciani, i quali hanno agito in giudizio al fine di ottenere, in capo al proprio partito, il riconoscimento dell’uso esclusivo dei simboli e dei contrassegni della Democrazia Cristiana, rivendicando una continuità politica e giuridica esclusiva con il partito fondato da De Gasperi.

Title: The protection of the symbol of the political parties «heirs» of the Democrazia cristiana in a recent ruling

Abstract [En]: The paper offers a brief commentary on ruling no. 2874 of 2025 of the Tribunale di Roma, which ruled on the claims brought by C. Leonetti and N. Luciani, who brought legal action seeking recognition for their party of the exclusive use of the symbols and insignia of the Democrazia cristiana, claiming exclusive political and legal continuity with the party founded by De Gasperi.

Parole chiave: simboli elettorali, partiti politici, Democrazia cristiana, vita democratica, campagne elettorali

Keywords: electoral symbols, political parties, Democrazia cristiana, democratic life, electoral campaigns

Sommario: 1. I simboli della Democrazia cristiana: una questione senza pace. 2. Mezzi di garanzia della tutela dei simboli politici. I principi ispiratori nella disciplina italiana. 3. Soggetti, tempi e regole dell’utilizzo dei simboli. Genuinità del comportamento elettorale. 4. Considerazioni finali.

1. I simboli della Democrazia cristiana: una questione senza pace

La decisione del tribunale di Roma in commento si inserisce in un più ampio contesto gius-politico dove – da trent’anni a questa parte – si susseguono *querelle* giudiziarie sull’utilizzo del simbolo del partito della Democrazia cristiana¹.

Riassumendo brevemente la vicenda del giudizio, con atto di citazione, presentato unitamente al ricorso *ex art.* 700 c.p.c., Carlo Leonetti e Nino Luciani, nelle *rivendicate* funzioni rispettivamente di segretario amministrativo e segretario politico nazionale dell’associazione non riconosciuta denominata “Democrazia Cristiana”, hanno chiesto al tribunale di Roma di accertare e dichiarare che la loro associazione si pone soprattutto in continuità giuridica con il partito della Democrazia cristiana fondata

^{*} Articolo sottoposto a referaggio. Il lavoro è frutto di una elaborazione congiunta dei due autori. Tuttavia, i parr. 1 e 4 sono stati elaborati da Felice Blando; i parr. 2 e 3 da Gabriele Blando.

¹ Non potendo, in questa sede, trattare delle lunghe battaglie giudiziarie tra gli “eredi” – o presunti tali – della Dc, si rinvia agli ampi e informati contributi di G. MAESTRI, *Nell’attesa del risveglio: quali vie per restituire lo scudo crociato alla Democrazia cristiana?* in *federalismi.it*, n. 10/2015, pp. 2-39; ID., *Scudo (in)crociato: le dispute sul simbolo della Democrazia Cristiana a una svolta definitiva?* in *ivi*, n. 11/2011, pp. 1-37. Dello stesso Autore, estesamente, *I simboli della discordia. Normativa e decisioni sui contrassegni dei partiti*, Giuffrè, Milano, 2012.

da Alcide De Gasperi nel 1943 e, conseguentemente, di dichiarare il loro diritto di proprietà e di utilizzo esclusivo all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana" e del simbolo costituito dalla croce rossa su scudo bianco con la scritta "Libertas"².

Gli attori, a tal fine, chiedevano che il Tribunale ordinasse ai convenuti la «cessazione dell'utilizzo» della suddetta denominazione e simbolo, chiedendo una penale per ogni futura usurpazione e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per tale illegittima usurpazione. Tra i convenuti, giova rimarcarlo, compaiono partiti politici molti noti – ad esempio l'Unione democratici di centro (Udc), Noi moderati e Dc con Rotondi –, altri rilevanti solo a livello regionale e alcuni pressoché marginali nella vita politica nazionale italiana³.

In tale prospettiva, il riferimento al 18 gennaio 1994 è d'obbligo: in tale data, infatti, si celebrò l'assemblea di partito⁴ che mutò il nome della Democrazia cristiana in Partito popolare italiano, in analogia con l'omonima formazione fondata settantacinque anni prima da Luigi Sturzo⁵.

Riassumendo sinteticamente le risultanze della suddetta assemblea, gli attori ritenevano che – in realtà – la Dc non si fosse mai estinta, rivendicando così la continuità storica e politica tra tale partito e l'associazione ricorrente denominata "Democrazia cristiana". Ritenendo, conseguentemente, affetti da nullità tutti gli accordi successivi al 1994 con cui i partiti di nuova formazione hanno disposto della denominazione e del simbolo della Dc in quanto conclusi in violazione di legge e dello statuto del partito (soggetto che mai si sarebbe estinto)⁶.

² Trib. Roma, Sez. dir. pers. civ., 24-25 febbraio 2025, n. 2847. Un breve commento alla sentenza in G. MAESTRI, *Dc, il tribunale di Roma nega a Luciani l'esclusiva di nome e simbolo*, consultabile nel sito I simboli della discordia, 28 febbraio 2025.

³ Occorre chiarire che sono state convenute anche persone fisiche (Cuffaro, Cirillo, Cerenza, De Simoni, De Benedittis, Cugliari, Migliaccio) che rivendicavano l'uso del nome e del simbolo quali «segretari della Dc».

⁴ All'esito di quella assemblea si staccarono sia la costola destra che formerà il Centro cristiano democratico (Ccd) di Pierferdinando Casini, sia quella di sinistra dei Cristiano sociali (Cs) di Ermanno Gorrieri.

⁵ Il Partito popolare italiano, quale nuovo soggetto politico, celebrò il suo I congresso (straordinario) il 29 luglio 1994. Qualche mese dopo il nuovo partito (all'interno del consiglio nazionale dell'11 marzo 1995) fu al centro di una delle controversie politiche più clamorose del tempo: vale a dire, il contrasto esistente all'interno del Partito popolare sulla linea politica da adottare riguardo alla costituzione di alleanze politiche con altre formazioni partitiche, che il sistema maggioritario, allora di nuova introduzione, impose soprattutto ai partiti di centro. Quando il partito si spaccò sulle alleanze da perseguire, il segretario (R. Buttiglione) fu sfiduciato ma rifiutò di dimettersi e gli oppositori scelsero un loro segretario. La vicenda, in via giudiziale, fu risolta dal Tribunale civile di Roma, ord. 23 marzo 1995, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1136 ss., con nota di M. PIAZZA, *"Rocco e i suoi ex fratelli: la democrazia interna al Partito popolare italiano tra autonomia ed eteronomia"*.

⁶ Fino al 1994 la Democrazia Cristiana era stato il principale partito politico della storia della repubblica italiana. Tale partito entrò in crisi a seguito di numerosi eventi politici, giudiziari e sociali che sconvolsero l'Italia negli anni Novanta. In particolare, l'allentamento dei legami con il mondo cattolico, la difficoltà a rispondere alle esigenze della società moderna e l'inefficienza nella gestione degli apparati sociali si combinarono con gli scandali giudiziari di Tangentopoli e Mani pulite che accelerano il processo di estinzione della Dc. Da tale evento si sono generati due diversi partiti: il Partito popolare italiano (Ppi) e il Centro cristiano democratico (Ccd). Per un'efficace analisi della storia della Democrazia Cristiana cfr., tra i tanti, G. GALLI, *Mezzo secolo di DC. 1943-1993. Da De Gasperi a Mario Segni*, Mondadori, Milano 1993; ID., *I Partiti politici italiani (1943/2000). Dalla Resistenza al governo dell'ulivo*, Rizzoli, Milano, 2001; P. IGNAZI, *I partiti in Italia dal 1945 al 2018*, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 67-108; G. FORMIGONI, P. POMBENI, G. VECCHIO, *Storia*

Di tutt'altro parere erano i convenuti, i quali, dal loro canto, sostenevano che già i giudici civili si fossero già pronunciati definitivamente sulla questione. Il riferimento era alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 25999 del 2010, che aveva affermato che tutti i soggetti che si fregiano del nome della Democrazia Cristiana, utilizzando lo scudo crociato come simbolo, non hanno in realtà alcun legame con la Dc “storica” e quindi nessuno di loro può agire – nell’ordinamento giuridico – come suo «erede legittimo»⁷.

2. Mezzi di garanzia della tutela dei simboli politici. I principi ispiratori nella disciplina italiana

Passando ora all’analisi della sentenza in commento, conviene iniziare col sottoporre a verifica l’orientamento espresso dal giudice di Roma nel momento in cui ha risolto la questione (preliminare) relativa alla individuazione delle norme da prendere a parametro di riferimento per dirimere la controversia sottopostagli. Considerato, cioè, che il giudice ha ritenuto di volere decidere la controversia escludendo innanzitutto la rilevanza della disciplina del marchio di impresa⁸.

Seguendo l’impostazione del tribunale, invero, la pratica dei partiti di richiedere la registrazione come marchio all’Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, non rafforza la tutela civile del contrassegno ufficiale in quanto tale registrazione non autorizza la sovrapposizione della titolarità commerciale alla titolarità elettorale.

Che i simboli del partito assumano un valore politico a prescindere dalla registrazione del simbolo come marchio è affermato di recente anche in sede normativa.

Così, l’art. 2 bis del D.L. 7/2024 ha stabilito che «la registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con

della *Democrazia cristiana 1943-1993*, Il Mulino, Bologna, 2023. Sul versante della letteratura più propriamente memorialistica, un importante documento di quella stagione politica è rappresentato dal volume di M. FOLLINI, *Democrazia Cristiana, il racconto di un partito*, Sellerio, Palermo, 2019, *passim*.

⁷ La sentenza è richiamata nel corpo della motivazione della sentenza in commento. La sentenza, in realtà, è alla base anche delle pretese di Luciani e Leonetti, se non altro perché questa ha confermato la sentenza della Corte app. Roma, n. 1305/2009, citata dagli stessi ricorrenti; ed è proprio sulla lettura combinata delle due decisioni che molti sostengono che la Dc non è stata sciolta.

⁸ Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs., 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. «Codice della proprietà industriale»): «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; b) ad essere rappresentanti nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare». Inoltre, l’art. 10 dello stesso codice prevede che: «i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico (inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani) non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione».

significazione politica, non rileva ai fini della disciplina elettorale, ed in particolare ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste nonché della propaganda elettorale»⁹.

L'atto normativo citato (e la sua conseguente applicazione), oltre a consentire al tribunale di circoscrivere il novero del quadro legislativo della vicenda oggetto del giudizio, ha certamente contribuito all'identificazione (e al consolidamento) di un orientamento giurisprudenziale e dottrinale volto a rimarcare come la registrazione di contrassegni politici come marchio ai sensi del Codice della proprietà industriale, per quanto legittima e consolidata nella prassi, sia irrilevante in materia elettorale: fra la tutela commerciale e la tutela elettorale del simbolo del partito, semmai, vi è un rapporto di estraneità, come quello che si instaura tra oggetti che collocati su piani diversi e non commensurabili¹⁰.

Un partito politico, proprio per la particolare posizione che riveste all'interno del nostro ordinamento democratico, non può essere sottoposto alla medesima disciplina sussistente in capo alle persone giuridiche operanti nei settori economici¹¹.

In tali condizioni assumono un rilievo essenziale – ai fini della decisione della controversia – le leggi in materia elettorale (in particolare come si vedrà più dettagliatamente *infra* il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 recante «Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati») e le norme costituzionali sui diritti politici di cui al Titolo IV, parte I, della Costituzione (artt. 48 e 49)¹².

Viene, secondo il Tribunale, in rilievo la tutela dell'elettorato non soltanto perché non può venir meno l'esigenza di rimuovere il rischio di confusione sugli elementi caratterizzanti i diversi partiti politici – concezioni, valori, idee, azioni –, ma anche perché, in virtù del principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.), questa deve essere formata in modo genuino e senza elementi di confusione diretti ad alterarla.

3. Soggetti, tempi e regole dell'utilizzo dei simboli. Genuinità del comportamento elettorale

Eccettuando dalla presente analisi – poiché non interessa in questa sede – la risoluzione, nel caso di specie, della problematica pregiudiziale della legittimazione e dell'interesse ad agire, dopo quanto rilevato

⁹ «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale» (c.d. «Decreto elezioni 2024»). Il Decreto è stato convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.

¹⁰ Sull'impossibilità di trattare come marchio un simbolo di partito v. E. PATTA, «Simbolo e nome del M5s sono miei»: Grillo va alla guerra, che cosa rischia Conte, in «Il sole 24 ore», 4 giugno 2025.

¹¹ La netta distinzione tra la titolarità civile di un simbolo e la sua titolarità elettorale risulta, inoltre, confermato dalla giurisprudenza. In particolare, la sezione III civile del Tribunale di Roma ha ritenuto che la registrazione del simbolo di un partito come marchio non possa avere effetti in quanto il simbolo di partito non è un marchio di impresa (Trib. Roma, sez. II, sent. n. 19113 del 2009). A conclusione analoga è giunta la Corte d'Appello di Firenze, secondo la quale i segni distintivi dei partiti politici non sono soggetti a una disciplina specifica, ma devono essere tutelati secondo i principi della tutela dell'identità personale. In particolare, questi ultimi non possono essere ritenuti rientranti nella disciplina che tutela i marchi di impresa in quanto il diritto all'identità personale è indisponibile, essendo la loro valenza di natura ideologica e non commerciale (Corte d'Appello Firenze, sez. 1, sent. n. 265 del 2016).

¹² Sulla complessa evoluzione della normativa elettorale, da ultimo, v. G. TARLI BARBIERI, *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, II ed., Giuffrè, Milano, 2025, *passim*.

in precedenza, si tratta ora di sottoporre ad esame la sentenza in commento alla luce della normativa ordinaria e costituzionale.

La questione di «merito» affrontata e decisa dal giudice riguarda il fatto che l'uso tradizionale del simbolo scudo-crociato non sia più connotato esclusivo della Dc storica, ma che deve riconoscersi in favore ad altre formazioni politiche che ne hanno fatto uso per anni, facendo discendere la reiezione della domanda attorea formulata al fine di ottenere il riconoscimento esclusivo¹³.

Anche se comunemente il simbolo delle forze politiche viene associato al contrassegno che le individua nelle competizioni elettorali, la sua importanza di fatto e di diritto trascende questi pur importanti momenti della vita politica di una nazione¹⁴.

Si definisce, infatti, il simbolo di un partito come la massima espressione formale della sua identità, della sua stessa storia, tale da essere assimilabile alla bandiera di uno Stato¹⁵. Né può essere posto altresì sullo stesso piano dei segni distintivi o degli emblemi di cui si fregiano altri soggetti collettivi.

Per partiti o movimenti politici il simbolo viene ad assumere un valore sostanziale: il richiamo da unità di tutte le componenti che si riconoscono nella formazione politica. Non è un caso che la tutela dei simboli sia protetta dalle leggi dello Stato¹⁶ e che solo i legali rappresentanti dell'associazione hanno il potere di autorizzarne l'utilizzazione in elezioni di qualsiasi livello e soltanto essi sono legittimati a stare in giudizio per la loro tutela.

Se si analizzano le varie leggi elettorali vigenti (richiamate puntualmente dal giudice nel corpo della motivazione), si rileva, infatti, che esse sono informate a comuni principi, la cui fonte è il T.U. n. 361 del 1957, per le elezioni della Camera dei deputati, laddove si stabilisce che «partiti o gruppi politici organizzati», che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. E a tale adempimento deve provvedere «persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o gruppo politico organizzato» (art. 15). Il deposito del

¹³ Uscita di scena la Democrazia cristiana, lo scudo crociato è stato utilizzato – sia in ambito elettorale che parlamentare – in particolar modo dal Ppi (1994), dal Cdu (dal 1995) e dall'Udc (dal 2002, partito nato in gran parte dalla confluenza di Ccd e Cdu). Proprio il fatto che l'Udc ha operato in Parlamento e in sede elettorale dal 2002 a oggi è alla base delle argomentazioni utilizzate nella sentenza in commento.

¹⁴ Il simbolo, come segno identificativo del partito, è disciplinato (seppur non organicamente) dall'art. 3 del d.l. n. 149/2013, convertito con l. n. 13/2014.

¹⁵ Su tale qualificazione si può, tra i tanti, rinviare al risalente ma ancora importante saggio di E. BETTINELLI, *Alla ricerca del diritto dei partiti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, fasc. 4/1985, p. 1038.

¹⁶ La sentenza in commento rileva esattamente che la legge richiede che, come gli individui, pure gli organismi sociali abbiano segni identificativi. Fra di essi indica, in primo luogo, il diritto al nome (art. 7 cod. civ.); ma gli enti possono aggiungerne altri: simboli, grafici, emblemi, sigle e così via (cfr., per tutti, M. BASILE, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto privato Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 111).

contrassegno, ai sensi dell'art. 14, c. 1, l. cit., deve essere accompagnato dalla «denominazione» del relativo partito, in modo che sia del tutto evidente la complementarità tra i due elementi.

A dimostrazione della funzione del simbolo, quale espressione della continuità storica dei diversi partiti, la legge poi prevede che quelli «che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca il simbolo»¹⁷. Una simile regolamentazione normativa è indirizzata non soltanto a proteggere l'identità dei partiti nei suoi connotati estrinseci, ma anche e, secondo l'interpretazione della sentenza in commento, soprattutto gli elettori, la loro libertà di scelta, intaccata ove gli stessi fossero indotti in errore da un uso incontrollato dei contrassegni da parte delle forze politiche in competizione. E, difatti, si dispone che «non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti [...]». Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore»¹⁸.

Questa prescrizione, indubbiamente di non difficile interpretazione, dà luogo al Tribunale, anche in costanza di una giurisprudenza ormai consolidata¹⁹, di statuire che essa «tutela un interesse che oggi non può più riconoscersi come radicato in modo prevalente in capo alla Democrazia Cristiana storica. L'uso tradizionale non è più un connotato esclusivo di tale partito, ma deve riconoscersi in capo ad altri che ne hanno fatto uso per anni». Il fatto che tale situazione si sia protratta per più di trent'anni – continua il Tribunale – è in sé rilevante per il formarsi a favore delle formazioni politiche che si sono avvalse del simbolo tradizionale dello scudo-crociato di una «identità riconoscibile da parte dell'elettorato che ha avuto modo di esprimersi con il voto».

La decisione del Tribunale è che ogni simbolo vada valutato nel suo insieme, nella sua complessità, in cui rientra anche *il tempo* di utilizzazione²⁰.

«Diritto al simbolo» significa, in ultima analisi, diritto alla «riconoscibilità» e, quindi, tale «diritto» non è più invocabile per la Democrazia cristiana “storica” e per le formazioni politiche che appartengono ad

¹⁷ Art. 14, c. 2, l. cit. È chiaro che la norma non preclude ai partiti la facoltà di mutare il proprio simbolo ufficiale, ma inibisce loro di presentare le rispettive liste nelle varie circoscrizioni sotto contrassegni differenti.

¹⁸ Così art. 4, cc. 1 e 6, del T.U. n. 361 del 1957.

¹⁹ Si tenga ancora presente la fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Un., 23.10.2010, n. 25999.

²⁰ Si veda in proposito, pur in una prospettiva più ampia, D. DE BENEDETTI, *Tempo*, in *Digesto discipline privatistiche, Sez. civ.*, Aggiornamento I, Utet, Torino, 2000, pp. 705-711 e il classico scritto di T. MARTINES, *Le parole e il tempo della legge*, ora in ID., *Opere. Tomo II. Fonti del diritto*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 629-635. Sul punto, a supporto della propria decisione, il giudice capitolino richiama alcune decisioni della Corte costituzionali, e segnatamente: C. cost. n. 108 del 2023, C. cost. n. 104 del 2018, C. cost. n. 18 del 1994 e C. cost. n. 240 del 2019. Per un quadro d'insieme di questa giurisprudenza v. F.F. PAGANO, *L'abrogazione di norme previdenziali di favore tra recessività del legittimo affidamento ed equità intergenerazionale* (nota alla cit. sent. n. 240 del 2019 della C. Cost.), in *Osservatorio AIC*, fasc. 2/2020, pp. 264-287.

una stessa (seppur ormai lontana) matrice ideologica. Seguendo questa impostazione il Tribunale, per concludere, avverte che l'elettorato ha anche maturato la consapevolezza circa la identità delle formazioni politiche nascenti dal ceppo della Dc presenti oggi nel sistema politico e circa «la riconducibilità dei segni distintivi a questo o a quel partito», e in tale prospettiva considera garantito il diritto del cittadino-elettore a non subire alterazioni della sua essenziale capacità di giudizio (secondo un'interpretazione giurisprudenziale consolidata del «voto libero», affermato dall'art. 48 della Costituzione)²¹.

4. Considerazioni finali

In Italia, lo scontro giudiziario degli eredi della Democrazia cristiana è questione senza pace. Non appena la magistratura sembra averle dato una risposta duratura, più o meno largamente condivisa, si ripresentano fatti e vicende che rimettono in dubbio la validità di equilibri a fatica raggiunti. Non a caso si è incisivamente affermato che, nonostante la Dc non esista più da trent'anni, essa continua ancora ad aleggiare come uno «spettro» nel panorama politico italiano²².

La tendenza di tali forze politiche, segnalata più volte in dottrina²³, ad «usare» anche i tribunali come sedi di scontro politico, per trarne profitto soprattutto in termini di maggiore legittimazione di fronte all'opinione pubblica, si inserisce nel più ampio fenomeno della «giurisdizionalizzazione» dei conflitti politici²⁴.

Ciò ha comportato (e comporta) la ridefinizione delle regole del gioco tra tutti i partiti e movimenti politici e, in particolare, una delimitazione delle libertà dei medesimi in passato praticate. Una tendenza emersa con forza negli anni Novanta del secolo scorso quando escono di scena i partiti protagonisti della politica e dei governi fino allora²⁵. Infatti, termina in quegli anni l'esperienza *politica* della Democrazia cristiana. E

²¹ Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 1999, n. 344: «L'interesse tutelato, come s'è detto, è quello facente capo al cosiddetto "elettore comune" in relazione al quale la giurisprudenza amministrativa ha avuto da tempo modo di chiarire che l'idoneità delle scelte e degli accorgimenti messi a punto dai partiti a fuorviare i cittadini nella libera scelta dei loro rappresentanti deve essere verificata con riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, che per varie ragioni è in possesso di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento e di apprezzamento ben superiore a quelli dell'elettore medio di quaranta anni fa».

²² Così G.M. CECI, *Lo spettro della Democrazia Cristiana*, in *Il Mulino - Rivista trimestrale di cultura e politica*, n. 3/2024, pp. 137-146.

²³ Sul punto ancora G. MAESTRI, *Nell'attesa del risveglio*, cit., pp. 13-39.

²⁴ In merito si rinvia, ancora una volta, all'analisi di E. BETTINELLI, *Alla ricerca del diritto dei partiti*, cit., pp. 1051 ss. Si veda anche, più di recente, G. MAESTRI, *Dispute emblematiche: riflessioni giuridiche a partire dai dubbi sulla titolarità del simbolo del MoVimento 5 Stelle*, in *PasSaggi costituzionali*, n. 2, 2024, p. 210 ss.; G. DONATO, *Modello costituzionale dei partiti politici e sindacato giurisdizionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021, pp. 55 ss.; E. CATERINA, *Il giudice civile e l'ordinamento interno dei partiti politici: alcune considerazioni sulle recenti ordinanze dei tribunali di Napoli e di Roma*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2016.

²⁵ Si veda, in generale, S. CASSESE, *La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 121-229. Rileva Cassese: «La Repubblica si era retta sulla forma partito. Al partito erano delegati la formazione e la selezione della classe politica e la gestione del governo. I partiti dell'800 erano partiti-movimento. Quelli del secondo dopoguerra erano partiti-organizzazione, con una forte ed estesa base (il numero degli iscritti ai partiti, in un'Italia con circa 50 milioni di abitanti, era superiore a 4 milioni). I partiti erano affidatari delle scelte, ma erano anche controllati dagli iscritti, che davano consenso. Erano governati dall'alto, ma anche controllati dal basso». Questa situazione finisce con il 1992-1994,

i giuristi non possono sottrarsi al dovere di contribuire al dibattito su queste vicende, cercando di fornire nuovi spunti su cui riflettere.

e, dopo questo biennio, osserva ancora l'autorevole scrittore: «i partiti diventano mere organizzazioni del séguito elettorale. Quindi, da organismi della società diventano organi dello Stato» (*ibidem*. p. 157). Osservava G. GALLI, *I Partiti politici italiani (1943/2000)*, cit., p. 400: «Con le elezioni del marzo 1994 il sistema partitico muta non solo per l'inizio di una serie di referendum impropri su Berlusconi, ma anche perché si modificano i criteri di valutazione della vita dei partiti. Tradizionali scadenze come i congressi perdono importanza dal punto di vista del confronto di linee politiche. Diventano elementi di una politica spettacolo sempre più evidente, tematizzata attorno al ruolo di leader sempre più raramente scelti dai congressi (la sola eccezione importante è il Ppi)».